

ASSICURAZIONE DANNI ABITAZIONE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Filo diretto Casa Più

Versione n. 1 del Ottobre 2019 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E' iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2018

Bilancio approvato il 29/04/2019

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 43.549.367 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 9.435.603.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 126,18% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 280,40% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alla **Garanzia Furto, R.C. Capofamiglia, Tutela legale ed Animali domestici** non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Filo diretto Casa più. L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Casa.
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

INCENDIO

Ricorso terzi/locatari

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o di locatari da sinistro indennizzabile a termine di polizza.

Rischio locativo

L'Impresa in caso di responsabilità dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.

Pannelli solari e fotovoltaici

L'Impresa si impegna a tenere indenne l'assicurato dei danni subiti alle proprie installazioni causati da grandine, neve e vento. Sono inoltre garantiti i danni materiali e diretti causati all'impianto di cui al presente punto i) da fenomeni elettrici; in relazione a tali specifici eventi la polizza opererà fino alla concorrenza del massimale previsto per l'art. 20 punto g) (garanzia "Fenomeno Elettrico") e con applicazione degli scoperti e delle franchigie proprie di quest'ultima garanzia.
La presente garanzia opera a condizione che i pannelli solari e/o fotovoltaici siano regolarmente collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

ASSISTENZA

La presente garanzia mette a disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti e per tramite della Centrale Operativa dell'Impresa, un aiuto in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia:

- a) invio di un elettricista a domicilio;
- b) invio di un idraulico a domicilio;
- c) invio di un fabbro a domicilio;
- d) invio di un artigiano per manutenzione ordinaria;
- e) soggiorno in albergo;
- f) rientro immediato;
- g) la vigilanza del contenuto dell'abitazione;

Assistenza

L'Impresa (purchè sia operante la sezione Animali domestici e sia stato pagato il relativo premio) si obbliga a garantire:

Assistenza

- h) la consulenza veterinaria;
- i) le informazioni sui centri italiani di pronto soccorso veterinario;
- j) le informazioni sugli operatori italiani di settore;
- k) le informazioni per viaggiare con l'animale al seguito;
- l) il recupero dell'animale;

L'Impresa (purchè sia operante la sezione Furto e sia stato pagato il relativo premio) si obbliga a garantire:

- m) blocco e sostituzione delle carte di credito;
- n) cambio di indirizzo;
- o) anticipo denaro contante all'estero;
- p) pagamento fattura hotel all'estero;
- q) rifacimento documenti;

FURTO

Furto

Non ci sono elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel DIP base

R.C. Capofamiglia

R.C. Capofamiglia

Non ci sono elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel DIP base

Tutela Legale

Tutela Legale

Non ci sono elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel DIP base

Animali domestici

Animali domestici

Non ci sono elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato nel DIP base



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Incendio

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente o, se l'assicurato e/o il contraente non sono persone fisiche, dei legali rappresentanti e/o dei soci a responsabilità illimitata;
- causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed alluvioni, valanghe e slavine, frane e smottamenti;
- causati da smarrimento o ammanchi di qualsiasi genere, furto, rapina delle cose assicurate;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia.

Assistenza

Sono escluse le prestazioni per eventi causati da:

- a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo dell'assicurato.

L'Impresa non risponde delle spese sostenute dall'assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Per qualsiasi richiesta di informazione l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione. La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni di legge.

Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna prestazione.

Furto

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall'assicurato o se l'assicurato e/o il contraente non sono persone fisiche, dai legali rappresentanti e/o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - a. da persone che abitano con il contraente e/o l'assicurato o occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - b. da incaricati dalla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che contengono;
 - c. da persone legate al contraente e/o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
 - d. da persone del fatto delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
- e) indiretti, quali i profitti sperati, il mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- f) per l'estensione di garanzia di cui al punto i) dell'art. 31, causati da uso del codice segreto P.I.N. da parte di soggetti diversi dall'assicurato;
- g) verificatisi nel momento in cui non risultino operanti i sistemi di sicurezza poiché, pur essendo installati, risultino guasti o non adeguatamente mantenuti o non attivati da chi ne aveva titolo.

Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia.

R.C. Capofamiglia

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. derivanti dall'esercizio di attività professionali, di industria o di commercio;
- b. derivanti da furto;
- c. derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi aerei e di locomozione a motore, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 37 lettera k);
- d. conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- e. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 37 lettera p);
- f. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 37 lettera a);
- g. da detenzione o impiego di esplosivi o di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h. a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i. derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- j. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- k. derivanti da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- l. responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall'asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto;


Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia.

Tutela legale	<p>Sono esclusi dalla garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l'assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l'ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni, donazioni; g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; j) le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro; l) i sinistri: <ul style="list-style-type: none"> o derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall'assicurato; o relativi a reciproci rapporti fra soci, amministratori e società, nonché a fusioni, trasformazioni e modifiche societarie; o che comportino controversie con enti previdenziali ovvero controversie in materia di assistenza obbligatoria, nonché vertenze relative all'assegnazione di appalti; o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. <p>Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia.</p>
Animali domestici	<p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di dolo o colpa grave del contraente/assicurato, dei familiari risultanti dallo stato di famiglia, dei collaboratori domestici o di chi abbia in cura, custodia o controllo l'animale; b) in caso di violazione della legislazione in materia di salute e di importazione degli animali; c) durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove, salvo si tratti di concorsi di mostre canine e feline; d) per sinistri conseguenti a combattimento di animali; e) in caso di utilizzo dell'animale a scopo riproduttivo; f) per le conseguenze di guerre, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasione, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio; g) per le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, frane e smottamenti, valanghe, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, nevicata, gelo; h) per le conseguenze di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. <p>Si richiama la necessità di verificare eventuali ulteriori esclusioni proprie di ciascuna garanzia.</p>

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previsti somme assicurabili (massimali), identificate nel dettaglio nella Scheda di polizza, i limiti ed eventuali franchigie o scoperti.

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.

Si richiama l'attenzione dell'Assicurato in merito al fatto che eventuali riparazioni effettuate al di fuori della Rete Convenzionata con l'Impresa verranno liquidate applicando scoperti/franchigie dedicate.

 CHE OBBLIGHI HO?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: il contraente e/o l'Assicurato deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa chiamando il numero verde 800.894148 (dall'estero occorre comporre il numero +39 039.9890.721) e successivamente inviare denuncia per iscritto all'Impresa entro 5 giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effettui dichiarazioni false o reticenti in sede di preventivazione e le confermi con la sottoscrizione del contratto, o ometta di comunicare all'impresa ogni variazione significativa, tali circostanze potrebbero pregiudicare in forma totale o parziale il pagamento del danno (indennizzo) da parte dell'Impresa.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento del diritto all'indennizzo.</p>



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. L'Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettate dall'eventuale intermediario comunque inteso. Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso	Non sono previste ipotesi di rimborso del premio.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente/assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. In ogni caso il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un'efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto.
Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione del contratto.



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un immobile sito nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: <ol style="list-style-type: none"> 1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e aggiornamenti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; 3. di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; 4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.
Risoluzione	Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell'Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell'Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L'assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l'annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all'Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la Sezione prescelta dall'Assicurato e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 8 (Incendio e elementi naturali) è pari al 22,11%, per il Ramo 9 (Altri danni ai beni) è pari al 15,89%, per il Ramo 13 (R.C. Generale) è pari al 23,15%, per il Ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 24,87% , per il Ramo 16 (Perdite pecuniarie) è pari al 40,08% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,42%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO